



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMBIENTE E PROGETTAZIONE

N. 31 DEL 15/10/2019

Nr. Reg. Generale: 428

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL PROCEDIMENTO DI VAS AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3TER, DELLA L.R. 10/2010 – VARIANTE SEMPLIFICATA ART. 30 DELLA L.R. 65/2014 AL REGOLAMENTO URBANISTICO DI BARBERINO VAL D'ELSA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

1. la parte del Comune di Barberino Tavarnelle già ricadente nel territorio di Barberino Val d'Elsa è regolamentata sotto il profilo urbanistico edilizio dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico approvati con delibere del Consiglio Comunale di Barberino Val d'Elsa n. 8 del 03.04.2014 e n. 28 del 01.07.2015;

2. con delibera n. 50 del 14/12/2018 sono state approvate, in maniera contestuale, varianti al Regolamento Urbanistico ed al Piano Strutturale. L'avviso di approvazione della variante è stato pubblicato sul BURT n.8 del 20/2/2019, con efficacia, pertanto, dal 22/3/2019;

3. con deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio n. 17 del 14 Maggio 2019 è stata eseguita una la variante semplificata ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014, per rettifica del dimensionamento della Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Barberino Val d'Elsa approvata con delibera C.C. n. 50 del 14.12.2018, divenuta efficace in data 3 luglio 2019;

4. il Regolamento Urbanistico approvato con delibera del Consiglio Comunale di Barberino Val d'Elsa n. 8 del 03.04.2014 prevedeva, in loc. Novoli, l'area di "Riorganizzazione Urbanistica" denominata AR n.2 "NOVOLI" di cui all'art. 53 delle NTA del RU, riguardante, in particolare, il recupero dell'ex area industriale "Mobilvetta" e delle limitrofe aree libere;

5. tale previsione, divenuta efficace in data 29 maggio 2014 e soggetta alla decadenza quinquennale di cui all'art. 55, commi 5 e 6, della L.R. 1/2005, ha perso efficacia alla data del 28 maggio 2019;

6. in conseguenza alla perdita di efficacia, ai sensi dell'art. 55, commi 5 e 6, della L.R. 1/2005, della previsione dell'area "AR n. 2 "NOVOLI" di cui all'art. 53 delle NTA del vigente



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

RU di Barberino val d'Elsa, risulta necessaria, allo scopo di rinnovare e adeguare tale previsione, la redazione di una variante semplificata ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014, da approvare nelle more stabilite nelle disposizioni transitorie e finali della L.R. 65/2014, per la modifica del perimetro del comparto e la riduzione della previsione edificatoria dell'area "AR n.2 Novoli", da attuare con Piano di Recupero;

7. trattandosi di variante riferita a previsione interna al perimetro del territorio urbanizzato, il procedimento da adottare sarà quello delle varianti semplificate di cui agli artt. 30 e 32 della L.R. 65/2014;

8. l'Arch. Riccardo Luca Breschi, su incarico del Comune di Barberino Tavarnelle, ha redatto la variante al Regolamento Urbanistico relativa all'area "AR n. 2 Novoli";

9. la Deliberazione del Commissario con Poteri di Giunta n. 3 del 15/01/2019, nomina l'Area Ambiente e Progettazione del Comune quale *Autorità Competente VAS*, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 10/2010 e s.m.i., per gli atti di governo del territorio.

Tutto ciò premesso, l'Autorità precedente, con nota del 8/10/2019 (prot. n. 15551) ha proposto l'attivazione di una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata. A tal proposito occorre ricordare che l'articolo 5, comma 3^{ter}, della L.R. 10/2010 recita: *"Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità precedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità precedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa."*

Preso visione della relazione motivata del Proponente, si riscontra che, effettivamente la Variante semplificata in oggetto non introduce nuove previsioni nello strumento urbanistico comunale, ma si limita a modificare il perimetro, in riduzione, del comparto di riorganizzazione urbanistica, riducendo contestualmente sia le potenzialità edificatorie dell'intervento, sia le opere di urbanizzazione ad esso connesse, e apportando limitate modifiche alla scheda norma contenuta nell'art. 53 delle NTA per chiarire e semplificare le procedure e le modalità di attuazione dell'intervento, oltre che per ridimensionarne i parametri urbanistici. Si constata, inoltre, che la previsione della zona di riorganizzazione urbanistica AR n. 2 "Novoli" è stata già oggetto di specifica valutazione ambientale nell'ambito della procedura di VAS che ha accompagnato la Variante generale al Regolamento Urbanistico sopracitata.

La Variante ha pertanto le caratteristiche di una variante che non comporta modifiche della disciplina di piano già sottoposto a VAS, in quanto si limita a ridimensionare un intervento già previsto dal piano e già valutato in sede di VAS senza prevedere consumo di nuovo suolo per interventi di trasformazione urbanistica e edilizia.



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

Si riscontra inoltre che il Regolamento Urbanistico è stato a suo tempo oggetto di Valutazione Ambientale Strategica e che la Variante di manutenzione sopracitata è stata assoggettata a procedura di VAS, conclusasi con il “Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS” del 02.11.2017 (prot. n. 6895) nel quale si dava conto dei pareri sul Documento preliminare, pervenuti da parte dei soggetti competenti e si concludeva con la esclusione della stessa Variante dalla procedura di VAS.

Motivazioni a supporto della verifica di assoggettabilità alla VAS

I criteri di valutazione per la Verifica di Assoggettabilità su cui si basa il presente provvedimento, sono quelli dell'Allegato 1 della Legge regionale n. 10 del 2010, e precisamente:

1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali relativi al piano o programma;*
- *la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*
- *carattere cumulativo degli impatti;*
- *natura transfrontaliera degli impatti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

- dell'utilizzo intensivo del suolo;

- *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

In ordine alla verifica di assoggettabilità a VAS della variante in oggetto secondo la procedura semplificata di cui all'art. 5 comma 3^{ter}, della L.R.T. 10/10, applicando i suddetti criteri si esprimono le seguenti valutazioni:

CRITERIO	INDICAZIONI PER GIUDIZIO DI ASSOGGETTABILITA' SEMPLIFICATA
<i>Caratteristiche del piano o programma</i>	
in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse	Indifferente
in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati	Indifferente
la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile	Indifferente
problemi ambientali relativi al piano o programma	Indifferente
la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)	Indifferente
<i>Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate</i>	
probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti	Indifferente
carattere cumulativo degli impatti	Indifferente
natura transfrontaliera degli impatti	Indifferente
rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)	Indifferente
entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)	Indifferente
valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;	Indifferente



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; - dell'utilizzo intensivo del suolo;	
impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	Indifferente

Legenda:

Indifferente: la Variante non mostra possibili effetti sugli ambiti descritti nel criterio.

Pertinente: la Variante potrebbe avere possibili effetti sugli ambiti descritti nel criterio

In ragione di quanto sopra,

DETERMINA

che il procedimento di verifica svolto ai sensi dell'art. 5 comma 3^{ter}, e riguardante la variante al RU di Barberino Val d'Elsa relativa alla zona di riorganizzazione urbanistica denominata AR n. 2 "Novoli" meglio descritta in premessa, debba concludersi con la decisione di **non assoggettare a VAS** la variante stessa.

Lì, 15/10/2019

Il Responsabile Area Ambiente e
Progettazione
MASONI ALBERTO / ArubaPEC S.p.A.